

Dispositivo dell'art. 319 Codice Penale

Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare
→ Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello stato (artt. 241-313)

Il pubblico ufficiale ⁽¹⁾, che, per omettere o ritardare o per aver ommesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio ⁽²⁾, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni [32quater] ⁽³⁾ ⁽⁴⁾.